

COMUNE DI PERGOLA  
Provincia di Pesaro e Urbino-

CONTRATTO DI APPALTO FORNITURA ORDINARIA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI VENDIBILI  
NELLA FARMACIA COMUNALE DEL COMUNE DI PERGOLA - LOTTO n. \_\_\_\_\_

Ditta: \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ -Via \_\_\_\_\_

Importo contrattuale presunto € \_\_\_\_\_ + IVA

CIG \_\_\_\_\_

-----  
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemila \_\_\_\_\_, addì \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, nella Residenza Municipale di Pergola.

Davanti a me Dott. \_\_\_\_\_, Segretario Comunale del Comune di Pergola e senza l'assistenza dei testimoni per avervi le parti, con il mio consenso, espressamente rinunciato, sono personalmente comparsi:

1. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ che interviene nel presente atto, ai sensi dell'art. 107, comma 3, del D.Lgs.vo n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i, nella sua qualità di Responsabile del Settore Servizi alla Persona del Comune di Pergola, giusta nomina del Sindaco prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, in nome, per conto e nell'interesse del COMUNE DI PERGOLA (codice fiscale 81005240411), di seguito nel presente atto denominato semplicemente «Stazione appaltante»;
2. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ che interviene nel presente atto, in qualità di legale rappresentante dell'impresa \_\_\_\_\_ (c.f. \_\_\_\_\_) con sede in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_, ditta che agisce in qualità di impresa singola di seguito denominata semplicemente «appaltatore»;

comparenti della cui identità personale io Segretario Comunale sono certo.

PREMESSO:

- che con determinazione del Responsabile del Settore Servizi alla Persona n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stata indetta una gara per l'affidamento, con procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, della fornitura di farmaci, parafarmaci e altri generi vendibili nella Farmacia Comunale per il periodo di 12 mesi dalla stipula del contratto, stabilendo che l'aggiudicazione sarebbe avvenuta con il criterio del prezzo più basso, secondo l'art. 95 comma 4 lett. b) e 5 del sopra richiamato Decreto Legislativo;
- che la procedura di gara è stata svolta dalla Centrale Unica di Committenza del Comune di Fano, avendo il Comune di Pergola aderito alla predetta C.U.C.;
- che con determinazione del Responsabile del Settore Servizi alla Persona n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ si è aggiudicata definitivamente la fornitura in questione (lotto n. \_\_\_\_\_) alla ditta \_\_\_\_\_, che ha offerto uno sconto medio del \_\_\_\_\_%;
- che l'appaltatore, con dichiarazione allegata al presente atto sub lettera "A", ha sottoscritto in segno di accettazione le clausole contenute nel protocollo di legalità sottoscritto dalla Prefettura di Pesaro e Urbino e dal Comune di Pergola, per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione delle criminalità organizzata negli appalti pubblici, protocollo che l'appaltatore dichiara di conoscere ed accettare integralmente;
- che, sulla base dello sconto medio ponderato offerto dall'appaltatore in sede di gara, il valore presunto del presente contratto ammonta ad € \_\_\_\_\_ oltre IVA;
- che l'appaltatore, giusta documentazione agli atti, ha dichiarato:
  - di aver adempiuto agli obblighi e alle misure generali di tutela di cui al D.Lgs.vo 81/2008 ed in particolare che il proprio personale è stato idoneamente formato ed informato sui rischi

specifici dell'attività lavorativa e sull'uso delle attrezzature necessarie per l'esecuzione della fornitura;

- di impegnarsi a garantire il corretto adempimento degli obblighi normativi di diligenza relativamente alla conservazione, al trasporto ed alla consegna di tutti i prodotti oggetto del presente contratto, ai sensi del D.Lgs.vo n. 50/2016 e s.m.i., del Decreto del Ministro della Sanità 6/7/1999, dei Decreti Legislativi n. 219/2006 - 27412007 e di qualsivoglia altra normativa di riferimento inerente l'oggetto ed il contenuto del presente contratto.

#### TUTTO CIO' PREMESSO

le parti stesse, che dichiarano di riconoscere la premessa in narrativa come parte integrante del presente atto, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue:

#### **Articolo 1 - Oggetto del contratto**

1. La stazione appaltante, come sopra rappresentata, dà e concede all'appaltatore che, come sopra rappresentato, accetta senza riserva alcuna, l'appalto della fornitura, senza vincolo di esclusiva, di prodotti farmaceutici, parafarmaci, veterinari, integratori, dietetici, sanitari, omeopatici, cosmetici, prodotti per la puericoltura ed ogni altro prodotto necessario per il normale approvvigionamento della farmacia comunale del Comune di Pergola - lotto n. \_\_\_\_ - CIG \_\_\_\_\_ - secondo quanto disposto nel relativo capitolato speciale, al quale si fa esplicito rinvio, che viene allegato al presente contratto sub lett. "B", per formarne parte integrante e sostanziale.

#### **Articolo 2 - Durata del contratto**

1. Il presente contratto, della durata di 12 mesi, decorre dalla data odierna e terminerà il \_\_\_\_\_.
2. È fatta salva la facoltà del Comune di prorogare il contratto oltre il termine di scadenza finale, alle medesime condizioni contrattuali vigenti a tale data, fino ad un massimo di ulteriori 4 mesi, nelle more dell'affidamento dell'appalto al soggetto che sarà individuato mediante nuova procedura di gara; l'appaltatore è impegnato ad accettare tale proroga alle condizioni contrattuali vigenti, nessuna esclusa.

#### **Articolo 3 – Fornitura richiesta**

1. La fornitura dovrà soddisfare l'effettivo fabbisogno della farmacia comunale che sarà verificato quotidianamente da parte del farmacista.

#### **Articolo 4 - Modalità e termini di consegna**

1. Le modalità e i termini di consegna dovranno essere effettuate nel rispetto di quanto stabilito dall'allegato capitolato speciale.

#### **Articolo 5 - Oneri a carico dell'appaltatore**

1. Sono a carico dell'appaltatore, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi della stazione appaltante, tutti gli oneri, nessuno escluso, previsti nell'allegato capitolato speciale.

#### **Art. 6 - Ammontare del contratto**

1. Il valore presunto del presente contratto, al netto dello sconto offerto in sede di gara, ammonta ad € \_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_) + I.V.A.
2. Detto importo è suscettibile di aumento e/o diminuzione in relazione alle capacità commerciali della farmacia, senza che ciò possa dare adito a richiesta di eventuali penali in caso di diminuzione o aumento dell'importo della fornitura.

3. Il corrispettivo effettivamente spettante all'appaltatore verrà calcolato sulla base dello sconto offerto dall'appaltatore per ciascuna delle tipologie di prodotti farmaceutici che verranno forniti, come risulta all'offerta economica, che viene allegato al presente atto sub lettera "C".
4. Il corrispettivo derivante si intende accettato dall'appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza ed esperienza, a suo rischio, con esclusione di richiesta di possibilità di revisione del contratto per pretesa antieconomicità di esso.

#### **Articolo 7 - Pagamenti e modifiche ai prezzi unitari di riferimento**

1. I pagamenti saranno effettuati in conformità a quanto stabilito all'art. 10 dell'allegato Capitolato speciale.
2. Nel caso di modifiche imposte con provvedimento legislativo od amministrativo sui farmaci che permetta l'applicazione di migliori condizioni di acquisto degli stessi, l'appaltatore si impegna a rinegoziare con il Comune di Pergola la percentuale di sconto applicata a tali prodotti portandola a livello delle migliori condizioni offerte alla propria clientela.
3. Per i prodotti per i quali è prevista la disciplina del c.d. "prezzo libero" l'appaltatore dovrà comunicare tempestivamente eventuali modifiche ai listini prezzi praticati, ferma restando l'applicazione degli sconti offerti in sede di gara per ogni categoria merceologica. Qualora le variazioni dei prezzi unitari siano disposte in aumento in misura pari o superiore al 10%, la Farmacia Comunale potrà, a suo insindacabile giudizio, decidere di ricorrere alla ditta aggiudicataria del lotto n. \_\_\_\_ (ossia l'altro lotto aggiudicato) dell'appalto di cui trattasi, ovvero ad altra ditta che pratici condizioni commerciali più favorevoli.

#### **Art. 8 - Tracciabilità dei flussi finanziari**

1. A pena di nullità assoluta del contratto, il gestore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136 del 13/08/2010 e s.m.i. .
2. I pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati dalla Tesoreria Comunale, tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del presente contratto.
4. L'appaltatore con nota del \_\_\_\_\_, registrata al protocollo del Comune il \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_ acquisita digitalmente mediante scansione dell'originale analogico ed allegata al presente atto sub lettera "D", ha comunicato gli estremi del conto corrente dedicato e le generalità delle persone delegate ad operare sul conto stesso, ai sensi del comma 7 dell'art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010. L'appaltatore si impegna a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi con la sopracitata comunicazione.
5. L'appaltatore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte (eventuali subcontraenti) degli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante.

#### **Art. 9 - Divieto di subappalto**

1. Non è ammesso il subappalto.

#### **Articolo 10 – Penali**

1. Per l'applicazione delle penali si fa esplicito rinvio a quanto stabilito nell'allegato capitolato speciale, che si intende integralmente trascritto. Le inosservanze agli obblighi contrattualmente previsti saranno oggetto di specifica contestazione all'appaltatore.

**Articolo 11 - Domicilio dell'appaltatore**

1. L'appaltatore dichiara di eleggere il proprio domicilio presso la propria sede legale sita in \_\_\_\_\_ - Via \_\_\_\_\_.

**Articolo 12 - Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva**

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs.vo 50/2006 e s.m.i., l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva), mediante \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, emessa dalla società \_\_\_\_\_ - Agenzia \_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_\_, per l'importo di € \_\_\_\_\_.
2. La polizza di cui al precedente punto 1, acquisita mediante scansione dell'originale analogico, per formare parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegata al medesimo, viene controfirmata dai contraenti e conservata agli atti della stazione appaltante.

**Articolo 13 - Obblighi assicurativi**

1. L'appaltatore risponde direttamente dei danni alle persone o alle cose eventualmente provocati nell'esecuzione della fornitura, restando a suo esclusivo carico qualsiasi risarcimento.
2. L'appaltatore ha all'uopo stipulato idonea polizza per responsabilità civile \_\_\_\_\_, emessa dalla società \_\_\_\_\_. L'appaltatore ha presentato copia di tale polizza, corredata di dichiarazione di conformità all'originale, che, acquisita mediante scansione dell'esemplare analogico, anche se non materialmente allegata al presente contratto, ne forma parte integrante e sostanziale e, controfirmata dai contraenti viene conservata agli atti della stazione appaltante.
3. L'appaltatore si impegna a mantenere in vita tale polizza per tutta la durata del presente contratto.

**Articolo 14 - Risoluzione contrattuale**

1. Come stabilito all'art. 14 dell'allegato capitolato speciale, oltre a quanto previsto dall'art. 1453 del Codice Civile (Risolubilità del contratto per inadempimento), la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, può procedere alla risoluzione del contratto d'appalto senza che l'appaltatore possa pretendere risarcimenti o indennizzi di alcun genere, nei seguenti casi previsti:
  - frode, grave e/o ripetute inadempienze e/o negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali con riferimento al mancato rispetto degli obblighi di fornitura quali, solo a titolo di esempio il ripetuto riscontro di mancanti a causa della discriminazione della Farmacia rispetto ad altri soggetti operanti sul mercato;
  - altre gravi e reiterate violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate a seguito di diffida formale da parte dell'Amministrazione comunale;
  - arbitraria e ingiustificata interruzione o sospensione da parte dell'appaltatore della fornitura in
  - sopravvenute cause di esclusione o ostative legate alla legislazione anti mafia;
  - sopravvenuta condanna definitiva del rappresentante per un reato contro la Pubblica Amministrazione;
  - cessione di attività, fallimento, concordato preventivo della Ditta aggiudicataria;
  - reiterata fornitura di prodotti difformi da quanto richiesto nel capitolato, con specifico riferimento alle normative di cui al D.Lgs. n. 50/2016, al D. Min. Sanità 6/7/1999, al D.Lgs. n. 155/1997 e ai D.Lgs. n. 219/2006 e n. 214/2007 e reiterata applicazione delle penali di cui all'art. 7 del presente capitolato;
  - subappalto non autorizzato;
  - cessione non autorizzata del contratto e/o dei crediti da esso derivanti.

2. Nei suddetti casi di risoluzione, l'appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite ai prezzi di contratto, mentre è riservato alla stazione appaltante di affidare a terzi le forniture in danno all'appaltatore inadempiente, addebitando a quest'ultimo le maggiori spese sostenute rispetto a quelle previste dal contratto risolto, fermo restando il diritto al risarcimento dei maggiori danni subiti e delle maggiori spese sostenute anche mediante escussione preliminare della cauzione definitiva di cui al presente contratto.

#### **Articolo 15 - Controversie e clausole finali**

1. Per ogni e qualsivoglia contestazione o controversia che non si potesse risolvere in via amichevole sarà competente il foro di Pesaro.
2. Per tutto quanto non previsto nel presente contratto e/o negli atti a questo allegati o richiamati, si applicano le norme del Codice Civile e le disposizioni legislative vigenti in materia.

#### **Articolo 16 - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale**

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore senza possibilità di rivalsa.
2. Agli effetti della tassa di registro le parti dichiarano che il presente contratto concerne prestazioni assoggettate all'IVA e pertanto ne richiedono la registrazione a tassa fissa.

#### **Articolo 17 – Privacy**

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 in tema di privacy, il Comune di Pergola informa la ditta appaltatrice che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi di legge e dei regolamenti in materia.

Ai sensi dell'art 1341 del Codice Civile l'appaltatore dichiara di approvare tutte le clausole del presente contratto e in particolare le seguenti:

- Art. 5 - Oneri a carico dell'appaltatore
- Art. 8 - Tracciabilità dei flussi finanziari
- Art. 9 - Divieto di subappalto
- Art. 10 - Penali
- Art. 14 - Risoluzione contrattuale
- Art. 15 -Controversie e clausole finali

E richiesto io Segretario Comunale - Ufficiale rogante - ho ricevuto questo atto che è stato da me letto a video alle parti contraenti, che lo riconoscono conforme alla volontà manifestatami e che rinunciano alla lettura degli allegati per averne già presa conoscenza.

Il presente contratto, redatto in modalità elettronica da persona di mia fiducia mediante l'utilizzo di strumenti informatici su \_\_\_\_\_ pagine intere e \_\_\_\_\_ righe della \_\_\_\_\_, oltre agli allegati, viene, alla mia presenza e vista, dalle parti con me sottoscritto, ai sensi dell'art. 1 comma 1 lett. s) del D.Lgs. n. 82/2005 con firme digitali, la cui validità è stata da me accertata.

Firmato da: \_\_\_\_\_

Flrmato da: \_\_\_\_\_

Firmato da: \_\_\_\_\_